

COPIA

Deliberazione n. 046
In data 25.08.2014
Data pubblicazione
28.08.2014

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

Oggetto: IUC - IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di agosto a partire dalle ore 15.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l'appello, risultano:

////////////////////////////////////

1. FRANCESCHI Andrea
2. POMPANIN Enrico
3. MARTINOLLI Giovanna
4. VEROCAI Stefano
5. GHEDINA Marco
6. DANDREA Stefano
7. BELLODIS Nicola
8. HUBER Herbert
9. GHEZZE Stefano
10. GHEDINA Gianpietro
11. DAL PONT Rocco

Presenti	Assenti
	*
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	*
*	
09	02

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Luisa MUSSO

Il Sindaco F.F. Enrico POMPANIN (art. 29 statuto), constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza.

Atto esecutivo il

Entra l'Assessore Verocai

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013, ha istituito la IUC, imposta unica comunale, che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 in materia di imposta municipale propria;

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 che lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, ed i commi 707 e 708 che apportano importanti modificazioni all'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTI gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 che riconoscono e disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni relativa alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, in vigore dal 1 gennaio 2014, dispone che:

- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;

- i comuni possono considerare direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- l'imposta municipale propria non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO che l'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica;

VISTO che l'art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dal 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge di stabilità n. 228/2012 che stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i Decreti del Ministero degli Interni del 19.12.2013, del 13.02.2014, del 29.04.2014 e del 18.07.2014 con i quali è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati da parte degli enti locali;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 25.08.2014;

RITENUTO di determinare le aliquote e le detrazioni nelle misure riportate nel successivo paragrafo, per le seguenti motivazioni:

- garantire il pareggio del bilancio tenuto conto dell'introito complessivo previsto dall'IMU, della riduzione dei trasferimenti dello Stato (fondo di solidarietà comunale);
- agevolare i residenti proprietari della casa di abitazione;
- agevolare le attività produttive presenti nel territorio;
- agevolare l'affitto delle seconde case in modo particolare a cittadini residenti con regolare contratto di locazione;

ALIQUOTE E DETRAZIONI:

- considerare direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, c. 2 del D.L. 201/2011, le seguenti unità immobiliari, :
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro

il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.14 regolamento IUC), prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- applicare l'aliquota del 2 per mille per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- applicare per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di euro 200,00.-;
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille, relativamente alla quota di rendita risultante in catasto superiore al valore di euro 500,00.-, all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo grado in linea retta (assimilata ad abitazione principale fino alla quota di rendita catastale inferiore ad euro 500,00.-), previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.14 regolamento IUC);
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.14 regolamento IUC);
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare, intestata ad Aziende, di cui all'art. 2555 C.C., destinata ad abitazione principale del socio o del familiare che presta la propria opera nell'azienda (primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale) o del custode, con vincolo pertinenziale permanente all'attività produttiva, regolarmente intavolato, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la non applicazione dell'agevolazione;
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille a favore degli Enti non commerciali;
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille a favore dei soggetti passivi intestatari di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali: A/10 – A/11 - C/1 – C/3;
- applicare l'aliquota del 5,6 per mille per i fabbricati locati con contratto regolarmente registrato a soggetto che utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale e vi risieda anagraficamente;
- applicare l'aliquota del 8,6 per mille per le unità immobiliari locate con contratto regolarmente registrato, ad uso abitativo, a persona fisica non residente;
- confermare l'aliquota standard del 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (gettito riservato allo Stato);
- applicare l'aliquota di base del 10,6 per mille alle restanti fattispecie;

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
 - il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge Stabilità 2012);
- la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013);
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge Stabilità 2014);
- il D.L n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

VISTO il punto e) dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il punto f) dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nella seduta del 12.08.2014 ;

SENTITA l'esposizione del Sindaco f.f. nonché gli interventi dei consiglieri comunali di cui in allegato;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del succitato Decreto Legislativo;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti	n. 09
Votanti	n. 07
Astenuti	n. 02 Ghedina Gianpietro, Dal Pont Rocco
Voti favorevoli	n. 07

d e l i b e r a

- 1) di dare atto di quanto in premessa;
- 2) di dare atto che la discussione è stata registrata e verrà successivamente trascritta;
- 3) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:
 - l'aliquota del 2 per mille per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
 - applicare per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di euro 200,00.-, prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica;
 - considerare direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari ai sensi dell'art. 13, c. 2 del D.L. 201/2011:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.14 regolamento IUC), prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.- In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- l'aliquota del 4,6 per mille, relativamente alla quota di rendita risultante in catasto superiore al valore di euro 500,00.-, all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo grado in linea retta (assimilata ad abitazione principale fino alla quota di rendita catastale inferiore ad euro 500,00.-), previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.14 regolamento IUC);
 - l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.14 regolamento IUC);
 - applicare l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare, intestata ad Aziende, di cui all'art. 2555 C.C., destinata ad abitazione principale del socio o del familiare che presta la propria opera nell'azienda (primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale) o del custode, con vincolo pertinenziale permanente all'attività produttiva, regolarmente intavolato, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la non applicazione dell'agevolazione;
 - l'aliquota del 4,6 per mille a favore degli Enti non commerciali;
 - l'aliquota del 4,6 per mille a favore dei soggetti passivi intestatari di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali: A/10 – A/11 - C/1 – C/3;
 - l'aliquota del 5,6 per mille per i fabbricati locati con contratto regolarmente registrato a soggetto che utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale e vi risieda anagraficamente;
 - l'aliquota del 8,6 per mille per le unità immobiliari locate con contratto regolarmente registrato, ad uso abitativo, a persona fisica non residente;
 - confermare l'aliquota standard del 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f) della L. n. 228/2012, il cui gettito d'imposta è riservato allo Stato;
 - l'aliquota di base del 10,6 per mille alle restanti fattispecie;
- 4) di invitare i contribuenti a comunicare gli estremi catastali e gli estremi del contratto degli immobili concessi in locazione, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 5,6 per mille;
 - 5) di invitare i contribuenti a comunicare gli estremi catastali e gli estremi del contratto degli immobili concessi in locazione, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 8,6 per mille;
 - 6) di dare atto che nella determinazione delle aliquote e della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
 - 7) di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97 e dall'art. 13, comma 13-bis del D. L. n. 201/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON successiva votazione espressa per alzata di mano:

presenti	n. 09
Votanti	n. 07
Astenuti	n. 02 Ghedina Gianpietro, Dal Pont Rocco
Voti favorevoli	n. 07

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 25.08.2014

PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO – IUC – IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

VICESINDACO

Sostanzialmente qui andiamo ad approvare le aliquote inerenti l'IMU, rispetto al 2013 non ci sono grandi variazioni su quello che riguarda l'imposizione delle aliquote. È stata introdotta una nuova agevolazione che è prevista dalla normativa e cioè l'uso gratuito al primo grado di parentela, sostanzialmente è ammesso l'uso gratuito ad un familiare che rientra per l'appunto nel primo grado di parentela solo per unità immobiliare urbana e fino ad un massimo di 500 euro di rendita catastale. Rimane sostanzialmente invariato, invece, quello che avevamo già assunto nel 2014, che riguardava invece i parenti fino al terzo grado, che era l'agevolazione al 4,6 per mille. Sostanzialmente – come vi dicevo – le tariffe sono rimaste invariate e io comunque andrei a leggerle, vado a leggere il deliberato "Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni IMU: aliquota 2 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze, applicare per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di 200 euro prevista dall'Art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le Case Popolari o agli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica; considerare direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari ai sensi dell'Art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011: unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanentemente a condizione che la stessa non risulti locata; unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di 500 euro", questo è quello di cui vi parlavo prima che è stato introdotto come novità. "Nel caso di più unità immobiliare la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; aliquota del 4,6 per mille relativamente alla quota di rendita risultante in Catasto superiore al valore di 500 euro all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo grado in linea retta, assimilata ad abitazione principale fino alla quota di rendita catastale inferiore a 500 euro, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, applicare l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare intestata ad aziende di cui all'Art. 2555 del Codice Civile, destinata a abitazione principale al socio o al familiare che presta la propria opera nell'azienda, primo, secondo e terzo grado in linea retta o collaterale o del custode con vincolo pertinenziale permanente all'attività produttiva, regolarmente intavolato, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la non applicazione dell'agevolazione. Aliquota del 4,6 per mille a favore degli enti non commerciali; aliquota del 4,6 per mille a favore dei soggetti passivi intestatari di

unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A10, A11, C1, C3; aliquota del 5,6 per mille per i fabbricati locati con contratto regolarmente registrato a soggetto che utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale e vi risieda anagraficamente; aliquota dell'8,6 per mille per le unità immobiliari locate con contratto regolarmente registrato ad uso abitativo a persona fisica non residente, confermare l'aliquota standard del 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, ai sensi dell'Art. 1 comma 330 lettera f) della Legge 228/2012 il cui gettito di imposta è riservato allo Stato - cioè quelli in categoria D vanno tutti allo Stato - aliquota di base del 10,6 per mille alle restanti fattispecie".

Poi ci sono le parti riferite, va bene ormai ci siamo "di invitare i contribuenti a comunicare gli estremi catastali, gli estremi del contratto degli immobili concessi in locazione ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 5,6 per mille;

di invitare i contribuenti a comunicare gli estremi catastali e gli estremi del contratto degli immobili concessi in locazione ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8,6 per mille;

di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e della definizione della riduzione o detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero delle Finanze".

Questo è quanto, se ci sono richieste di chiarimenti. Prego, Consigliere Ghedina.

CONSIGLIERE GHEDINA GIANPIETRO

Sì, solamente un chiarimento sull'unica novità che c'è per quanto riguarda le aliquote: mi pare di avere capito che per quanto riguarda la categoria, ad esempio i figli, i nipoti a cui vengono dato in uso gratuito dal genitore, dallo zio o dal nonno una abitazione viene applicata, come veniva applicata prima l'aliquota del 4,6 per mille, la novità è che se l'unità immobiliare viene concessa in comodato ai parenti in linea entro il primo grado fino a 500 euro vi è applicato il 2 per mille o no?

VICESINDACO

Cioè fino a 500 euro è come prima casa e perciò non paga.

CONSIGLIERE GHEDINA GIANPIETRO

E sopra i 500 euro?

VICESINDACO

Il 4,6 per mille. E questa cosa può essere applicata ad una unica unità.

CONSIGLIERE GHEDINA GIANPIETRO

Perché dice sulla delibera al punto 3 "di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote: l'aliquota del 2 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie"... ah nelle categorie A1, A8 o A9. Quindi la richiesta che le faccio: questo uso gratuito è solamente entro il primo grado e questo non si potrebbe o avevate valutato di estenderlo anche agli ulteriori gradi? Qui mi pare primo grado è padre – figlio ma ci sono molti nonni, per esempio, che la danno al nipote piuttosto che zii che la danno al nipote. Non so, se era possibile (vista anche la situazione di difficoltà che si sta un po' attraversando) credo sarebbe anche un bell'aiuto quello di comprendere questa tipologia, anche perché ritengo e io adesso non ho i dati e non so se lo

avete fatto in base a dei dati, probabilmente la tipologia principale forse è quella padre – figlio però una percentuale riguarda anche quelle altre due fattispecie.

VICESINDACO

Sicuramente io concordo con lei, cioè se fosse stato possibile lo avremmo fatto immediatamente, difatti questa opportunità di detrazione ci viene data dalla normativa e fino all'anno scorso non era possibile neanche farla ed era solo possibile applicare il 4,6 per mille per i parenti fino al terzo grado. Più di così non ci viene concesso di fare, non sono grandi gettiti per il Comune perché si tratta comunque di pochi casi, come dice lei però non è possibile applicarla anche ad altri gradi di parentela o ad ulteriori unità abitative, perché mi ricordo è limitata solo ad una unità abitativa, per cui se il padre ha due unità abitative e ne concede gratuitamente a due figli sono uno dei due può agevolare di questa cosa. È un po' limitativa ma purtroppo questo ci consente la normativa e di più non è previsto.

Se ci sono altri interventi altrimenti andiamo a votare il punto. Pongo in votazione: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: 2 astenuti. Approvato dal Consiglio Comunale.

Pongo in votazione l'immediata eseguibilità della delibera: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: 2 astenuti. Approvato dal Consiglio Comunale.

Passiamo al punto successivo, che è il punto ex N. 6 e ora N. 9.

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO **COMUN DE ANPEZO**

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

**OGGETTO: IUC – IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014**

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tributi, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo, 6 agosto 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI
f.to Dott.ssa Luisa Musso

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo, 6 agosto 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Augusto PAIS BECHER

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO F.F.

F.to Enrico POMPANIN

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Luisa MUSSO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
- E' stata pubblicata a questo Albo Pretorio il 2.8.AGO.2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art. 134, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Luisa MUSSO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li 02.08.2011



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Antonella MANAIGO

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luisa MUSSO